



**Oggetto:** Emergenza COVID-19 - Chiarimenti a quesiti formulati in ordine all'ambito di applicazione dell'ordinanza n.17 del 18 aprile 2020,

### **Circolare n.10 del 24 aprile 2020**

L'art.6 comma 3 dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.17 del 18.4.2020, disciplina il transito in entrata e in uscita dalle cosiddette zone rosse per le attività necessarie alla cura e all'allevamento degli animali nonché per le attività, imprenditoriali e non, connesse al ciclo biologico delle piante, anche per il sostentamento familiare. Detto comma rinvia, per le modalità attuative, all'articolo 3 della stessa ordinanza. Al riguardo si precisa che tale rinvio deve intendersi limitato alle sole attività non imprenditoriali, rimanendo pertanto ammesso il transito in detti comuni anche nelle giornate di domenica e festive per le attività agricole imprenditoriali e per quelle connesse alla cura alla cura e all'allevamento degli animali che, ovviamente, non possono essere interrotte nelle giornate festive.

L'art.7 della stessa ordinanza, rubricato "*Norme sulla chiusura nei giorni festivi e autorizzazione alla consegna a domicilio*", prevede che "*È disposta la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati nei giorni domenicali e del 25 aprile e del 1° maggio. È fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. È, tuttavia, consentito nelle giornate domenicali e festive il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari ...*". Al riguardo si precisa, per fugare qualsiasi dubbio residuo che nell'espressione "*servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari*" deve intendersi incluso anche quello dei prodotti dei servizi di ristorazione e simili.

Per quanto riguarda i quesiti riguardanti gli spostamenti per accudire e curare animali, quali, ad esempio, i cavalli, gatti, cani di cui si è proprietari/responsabili e che non sono detenuti presso la propria abitazione, si rinvia all'analoga FAQ consultabile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, senza distinguere tra giorni lavorativi e feriali, così recita: "*Tali spostamenti sono di norma vietati, perché alle esigenze anche di salute dell'animale provvede la struttura dove esso è alloggiato (maneggio, gattile, canile etc.). Lo spostamento è invece consentito se indispensabile per esigenze di salute e cura dell'animale, nei soli casi in cui la struttura abbia comunicato di non potersene fare carico. In tali limitati casi lo spostamento, negli eventuali controlli, dovrà essere giustificato mediante autocertificazione*".

Infine, in relazione all'applicazione del DPCM 10 aprile 2020, con riferimento ai codici ATECO di cui all'allegato 3, si specifica che le attività relative alla consegna dei mezzi navali già allestiti da parte dei cantieri navali ed il loro spostamento dal cantiere all'ormeggio possono essere svolte previa comunicazione al Prefetto. Resta ferma la possibilità di svolgere attività di manutenzione, vigilanza e pulizia ai sensi dell'articolo 2, comma 12 del DPCM 10 aprile 2020.



Il Preposto all'Ufficio del Soggetto Attuatore  
Dirigente Generale del DRPC Sicilia

FOTI